



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 6 dicembre 2012

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) TIM CUP

Gare del 27-28 novembre e 4-5 dicembre 2012 – Quarto Turno

Atalanta-Cesena 3-1
Bologna-Livorno 1-0
Cagliari-Pescara 4-2
Catania-Cittadella 3-1 dopo tempi supplementari
Chievo Verona-Reggina 0-1
Fiorentina-Juve Stabia 2-0
Palermo-Verona 1-2
Siena-Torino 2-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 6 dicembre 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 43

1) TIM CUP

Gare del 27-28 novembre e 4-5 dicembre 2012 – Quarto Turno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

100/307



a) **SOCIETA'**

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata andata sostenitori delle Società **Atalanta, Bologna, Catania e Palermo** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

b) **CALCIATORI**

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

CACCIATORE Fabrizio (Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere, al 23° del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione, rivolto all'Arbitro un'espressione irrispettosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUSELLATO Massimiliano (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

DE VITO Andrea (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MUROLO Michele (Juve Stabia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BELLUSCI Giuseppe (Catania)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

AGYEI Daniel Kofi (Juve Stabia)
AVRAMOV Vlada (Cagliari)
BALZANO Antonio (Pescara)
BARRETO Edgar (Palermo)
BERNARDINI Alessandro (Livorno)
BOZHINOV Emilov Valeri (Verona)
BRIGHI Matteo (Torino)
CAPRARI Gianluca (Pescara)
COULIBALY Oumaro (Chievo Verona)
DI CESARE Valerio (Torino)
DICUONZO Stefano (Juve Stabia)
FAVALLI Alessandro (Cesena)
FRISON Alberto (Catania)
LABRIN CANDIA Carlos Alfredo (Palermo)
MEZA COLLI Derlis David (Cesena)
PIREDDA Marco (Cagliari)
RADAKOVIC Uros (Bologna)
ROSINA Alessandro (Siena)
SEFEROVIC Haris (Fiorentina)
VIOLA Benito Nicolas (Palermo)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00

BARRIENTOS Pablo Cesar (Catania): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

FISCHNALLER Manuel (Reggina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima sanzione).

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BRUGMAN DUARTE Gaston (Pescara)
DE ANDRADE PINHEIRO Rafael (Verona)

c) **DIRIGENTI**

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MARCHETTI Stefano (Cittadella): per avere, al 6° del primo tempo supplementare, rivolto all'Arbitro un ironico applauso e quindi agli Ufficiali di gara un'espressione ingiuriosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 DICEMBRE 2012

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta